

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio	Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Alessandro Leproux.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Dario Casa	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un consumatore
Dott.ssa Daniela Primicerio.....	Membro designato dal C.N.C.U. [Estensore]

nella seduta del 02.07.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto e Diritto

La ricorrente chiede, a seguito della chiusura del finanziamento ottenuto dalla società [omissis], la restituzione di un titolo cambiario (emesso in bianco senza data e ammontare) rilasciato in garanzia all'atto della stipula del contratto, nonostante esso fosse già garantito dalla cessione del quinto dello stipendio.

Tale titolo era stato successivamente ceduto alla società resistente. Quest'ultima, in sede di controdeduzioni, ha comunicato di aver reperito il titolo cambiario e di averlo debitamente annullato e spedito alla ricorrente, precisando di aver incontrato difficoltà nel reperimento del documento cambiario a suo tempo trasmesse dalla società cedente. Ciò premesso, ha chiesto di dichiarare cessata



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

la materia del contendere, facendo presente di aver riconosciuto alla ricorrente la somma di € 20 versata quale contributo alle spese della procedura.

Non avendo la ricorrente formulato altre richieste, deve riconoscersi che ogni ragione del contendere è ormai cessata.

Appare tuttavia opportuno segnalare alla resistente - in attuazione di quanto previsto dal par. 4.1, Sez. VI, *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari* – che la richiesta o l'accettazione del rilascio di titoli cambiari in bianco, sia nella data che nell'ammontare, a garanzia dei finanziamenti erogati, è da ritenersi non conforme ai principi di correttezza e di buona fede cui gli intermediari sono tenuti ad attenersi nelle proprie relazioni d'affari (*Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari*, Sez. I, par. 1.3).

P.Q.M.

Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

Delibera, inoltre, di rivolgere all'intermediario, nei sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a migliorare le relazioni con la clientela.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE